



REGIONE LIGURIA

DIP. AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE

Genova, 25 GEN. 2008

Prot. n. 12040/93

Allegati:

Ufficio **Produzioni Agroalimentari**

Riferimento: DGR. N. 848 del 27/07/2007 pubblicata su BURL n. 34 - Parte II del 22/08/2007
"Criteri di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide di frantoi oleari"

Oggetto: **Circolare n. 1**

Al fine di agevolare l'applicazione sul territorio regionale della DGR n. 848 del 27/07/2007, si è provveduto alla redazione di una circolare esplicativa che, prendendo spunto dai numerosi quesiti pervenuti, si ritiene possa consentire l'adozione di comportamenti uniformi da parte delle Amministrazioni competenti e degli operatori del settore.

Gli argomenti messi in luce dalla presente circolare riguardano:

Campagna olearia; collegamento nuove disposizioni a vecchie procedure.	1
Quantitativi di A.V. e tipologie di impianti, durata della perizia.	2
Definizione di "centro abitato"	2
Definizione di "boschi".....	3
Sversamento di AV mediante spostamento-trasporto.....	3
Sansa umida	4
Calcolo degli stoccaggi delle AV	4
Validità delle comunicazioni	4
Contenitori di stoccaggio	4
Obblighi per i frantoi con capacità lavorativa inferiore o uguale a 20 q.li di olive/gg.	4
Compilazione delle Comunicazioni e Dati	5
Trasferimento comunicazioni e dati.....	6

Argomento:

Campagna olearia; collegamento nuove disposizioni a vecchie procedure.

Per campagna olearia (da non confondersi con campagna olivicola), ai sensi del Reg. CE n. 65/2004 e precedenti, si intende il periodo temporale che va dal 01 luglio fino al 30 giugno dell'anno successivo; tale identificazione temporale viene riferita esclusivamente alla attività di frangitura e successive attività fino al magazzinaggio dell'olio.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 848 del 27/07/2007, è stata pubblicata sul BURL Parte II n. 34 in data 22/08/2007. Pertanto, da lettura fedele dell'Art. 12 comma 1 della medesima, per la campagna olearia 2007-2008 rimangono valide le comunicazioni ai Comuni presentate, prima del 22/08/2007, ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 574 /1996.

Per chi alla data del 22/08/07 non avesse ancora provveduto alla comunicazione si intende assoggettato alle disposizioni così come previste dalla Deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 848 del 27/07/2007.

Preso atto che la documentazione tecnica di giustificazione alla richiesta di spandimento delle acque di vegetazione in terreni agricoli (perizia agronomica, geologica...), costituisce documento essenziale nella prima comunicazione è consentito, nelle successive, di fare riferimento ad essa; considerando inoltre che la "perizia", sia nei suoi contenuti di riferimento che nelle finalità, non è sostanzialmente modificata dalla nuova DGR n. 848 del 22/08/2007, per chi nella presente campagna olearia si trova nella condizione di seconda (o successiva) comunicazione (sia che abbia fatto la comunicazione prima o dopo la data del 22/08/2007) può fare riferimento alla perizia in essere e già presentata.

Vale la pena ricordare che la perizia è riferita a specifici terreni individuati; ogni qual volta l'azione di sversamento interessa nuovi terreni o modifica l'individuazione in precedenza fatta, occorre in ogni modo adeguare e predisporre nuova perizia o integrazione alla precedente, modificando le indicazioni relative al loro uso. In tale casistica (obbligo di adeguamento-modifica della perizia) rientrano anche le modifiche di quantità di AA.VV. da sversare introdotte dalla nuova disciplina regionale.

Argomento:

Quantitativi di A.V. e tipologie di impianti, durata della perizia.

La DGR n. 848/2007 ed il successivo Decreto Dirigenziale n. 3385 del 19/10/2007, individuano con precisione il quantitativo delle acque di vegetazione attribuibile ad ogni tipologia di impianto, allo scopo di guidare ed uniformare il calcolo dei volumi minimi necessari allo stoccaggio temporaneo delle stesse.

E' indubbio come tale attribuzione indirettamente fornisca riferimento minimo anche per le perizie realizzate allo scopo di individuare i terreni e giustificarne il loro uso per gli sversamenti.

Risulta conseguente che, a fronte di vecchie perizie (presentate prima della entrata in vigore della DGR 848/2007) occorra accertare, da parte del richiedente anche per il tramite del perito o di suo rappresentante, la congruenza minima tra la quantità di acque di vegetazione dichiarate, come prodotte, e la capacità di assorbimento dei terreni indicati in relazione a quelle invece definite, per quell'impianto, dalla DGR 848/2007.

Nel caso la congruenza risulti rispettata (le quantità segnalate nella vecchia domanda sono maggiori o uguali a quelle indicate in DGR 848/2007, così come la capacità di assorbimento dei terreni indicata in precedenza risulti in grado di soddisfare le quantità indicate dalla nuova DGR) la vecchia perizia risulta ovviamente valida. Si consiglia come opportuna, in questo caso, una semplice comunicazione al Comune, da parte della Ditta che opera lo sversamento sui terreni o da un suo delegato, che attesti tale congruenza e pertanto sancisca la continuazione di validità della perizia stessa.

Nel caso contrario la vecchia perizia richiede modifica per palese necessità di adeguamento dei siti, in precedenza individuati, come idonei allo sversamento.

Allo stato attuale delle disposizioni regionali la validità, in durata temporale, di una *perizia* non ha un limite identificato. In tal senso, appena le esperienze di monitoraggio dei terreni interessati a sversamento delle acque di vegetazione, consentiranno alla Regione Liguria (chiamata a tale compito dal DL 152/2006 – Norme in materia ambientale – e dal DM MIPAF del 06/07/2005) una verifica in tal senso si provvederà ad integrare opportunamente le disposizioni nel merito.

Argomento:

Definizione di "centro abitato"

Preso atto che la Legge 11 novembre 1996 n. 574 "Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari", art. 5 comma b), in riferimento alle categorie di terreni escluse dalla possibilità di spandimento, parla espressamente di "centri abitati". Per quanto attiene la definizione e delimitazione del "centro abitato" il riferimento esclusivo è al **Nuovo codice della strada - Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992**; in particolare:

Art. 3. Definizioni stradali e di traffico

1. Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Art. 5 (Artt. 3 e 4 Cod. str.) Altre definizioni stradali e di traffico; delimitazione del centro abitato)

1. omissis.
2. omissis
3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del Codice, e' finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, e' necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di

applicazione delle diverse discipline previste dal Codice e dal presente regolamento all'interno e all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:

- a. per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni";
 - b. per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.
4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato.
 5. I segnali di inizio e di fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada.
 6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni di base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti interni" e delle "strade comunali" di cui al comma 1. 7. Nel caso in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del Codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data d'inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice.

Argomento:

Definizione di "boschi".

Il Decreto MIPAF del 6 luglio 2005 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi di frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", individua, all'art., 4 i boschi tra le categorie di terreno escluse dalla possibilità di spargimento.

I criteri regionali adottati con DGR n., 848 del 27/07/2007, all'art. 2, specificano ulteriormente il significato di bosco alla luce della normativa regionale aggiungendo inoltre situazioni di terreno escluse da tale categoria. Tra questi i terreni che, seppure dotati di copertura arborea - arbustiva forestale, abbiano una superficie inferiore a 5.000 mq. e distino non meno 50 mt. lineari, misurati fra i margini più vicini, da altro bosco. Tali terreni, secondo la normativa regionale, non costituiscono "bosco" e quindi possono essere utilizzati per lo spandimento.

Vale la pena ricordare che tali tipologie di terreno, a causa della particolare conformità dei coltivi liguri, costituiscono generalmente ritaglio tra terreni coltivati permanenti (in particolare olivo) generalmente sistemato in ambiti difficili e comunque marginali (compluvi, margini cacuminali ecc...).

Argomento:

Sversamento di AV mediante spostamento-trasporto.

Le disposizioni regionali definiscono specifica modulistica che consentono una contabilizzazione documentale delle acque di vegetazione destinate allo sversamento mediante spostamento-trasporto dal luogo di produzione (frantoio).

Il caso particolare proposto non identifica un trasporto delle acque di vegetazione oggettivamente documentabile e quindi non riscontrabile attraverso compilazione di modulo alcuno. Tuttavia, ammettendo come tecnicamente valida ed ammissibile la modalità di sversamento così come indicato dal quesito, al fine di poter documentare opportunamente a terzi l'entità delle acque di vegetazione sversate non rimane altro che fare riferimento a due tipi di fonte dati:

- registro di lavorazione del frantoio che deve contenere tutte le partite di olive in entrata in lavorazione;
- indicazioni parametriche di riferimento dedotte all'art. 7 comma 4 punto a. dei criteri regionali adottati con DGR n., 848 del 27/07/2007.

Argomento:

Sansa umida

L'evoluzione tecnologica nei processi frangitura delle olive ha portato a rapide e recenti innovazioni con modifiche sostanziali nei processi e, di conseguenza, della tipologia dei prodotti in output.

In particolare le sanse, nel seguire tali modificazioni di processo, pur rimanendo comunque sempre presenti come prodotto residuale della frangitura, hanno modificato le percentuali dei loro componenti, ossia fibra residuale del frutto, frammenti di nocciolo e acqua, in relazione alle diverse tipologie di impianto. L'elemento di maggior variabilità percentuale è stata l'acqua così come riportano gli stessi criteri regionali di cui alla DGR. N. 848 del 27/07/2007.

In buona sostanza tutti i processi di frangitura producono sansa a diversi livelli di umidità pertanto rimane valida e di riferimento la definizione fornita dall'Art. 1 comma 2 della Legge 11 novembre 1996 n. 574 che recita *“Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola puo' avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui agli articoli 4 (ndr. Modalità di spandimento) e 5 (ndr. Esclusione di talune categorie di terreni). Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6 (ndr. Stoccaggio).”*

Argomento:

Calcolo degli stoccaggi delle AV

La norma regionale non prevede la possibilità di scorporare, nel calcolo degli stoccaggi delle acque di vegetazione, l'acqua prodotta dalla frangitura dall'apporto eventuale delle acque di lavaggio delle olive prefrangitura in quanto i volumi di riferimento, di cui al citato art. 7, comma 4 punto a. dei criteri regionali, sono già stati definiti considerando anche tale opportunità.

Argomento:

Validità delle comunicazioni

Le comunicazioni tra gli Enti previste all'art. 10 dei criteri regionali sono attivi a far data dalla entrata in vigore della DGR stessa (22/08/2007 data di sua pubblicazione sul BUR Parte Seconda n. 34 anno XXXVIII).

E' opportuno che ogni frantoio, che presenta in Comune una comunicazione, mantenga copia della stessa con relativa attestazione (protocollo e data, se consegnata a mano, oppure riscontro di spedizione nel caso di raccomandata con ricevuta di ritorno).

Ogni frantoio in grado di dimostrare l'avvenuta comunicazione non potrà in alcun caso subire sanzione alcuna per non risultare negli archivi regionali.

Argomento:

Contenitori di stoccaggio

La prima parte dell'Art. 7 comma 6 ha dovuto comprendere tutte le possibili forme di stoccaggio comprese le vasche in terra coibentate (nel fondo e nelle pareti) con argilla opportunamente compattata. Per i contenitori fuori terra, come i silos e serbatoi in ferro/acciaio, vale, in termini assoluti, esclusivamente la garanzia della loro impermeabilità nel tempo.

Argomento:

Obblighi per i frantoi con capacità lavorativa inferiore o uguale a 20 q.li di olive/gg.

Come già definito dalla Legge 11 novembre 1996 n. 574, i Frantoi con capacità lavorativa giornaliera inferiore o uguale a 20 Q.li di olive, sono esonerati dalle procedure di comunicazione al Comune e conseguenti. Tale esonero, tuttavia, non esclude il rispetto, da parte del Frantoio, delle norme generali che regolano lo spandimento delle acque di vegetazione sui terreni con particolare riferimento alla idoneità dei terreni prescelti allo scopo.

La Legislazione nazionale in materia ha inteso considerare il limite dei 20 Q.li olive/giorno il limite al di sotto del quale gli impianti sono considerati di tipo aziendale e quindi inseriti in un contesto nel quale la superficie territoriale aziendale da sola risulta comunque sufficiente ad ospitare lo sversamento. Tale impostazione è peraltro adottata dalla Regione Liguria che conferma pertanto l'esonero procedurale amministrativo fermo restando la verifica circa il rispetto delle condizioni tecniche dei suoli adibiti allo sversamento stesso.

Argomento:

Compilazione delle Comunicazioni e Dati

Con la DGR n. 848 del 27/07/2007 "Criteri per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide di frantoi oleari" la Regione Liguria ha inteso disciplinare tale attività, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L. 574/1996, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati a livello nazionale con DM 6 luglio 2005.

La DGR esplicita i contenuti della "comunicazione preventiva", che il legale rappresentante del frantoio che produce ed intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide, è tenuto a presentare al Comune in cui sono ubicati i terreni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 574 del 1996.

Si sottolinea che la corretta redazione della comunicazione è necessaria al fine di permettere al competente organo tecnico, ARPAL, la programmazione dei controlli previsti dalla norma. Se del caso, ARPAL procederà alla richiesta di integrazione delle comunicazione pervenute dai Comuni.

Tale comunicazione deve essere presentata ogni anno e deve essere conforme allo schema riportato all'Allegato A al provvedimento. Nel dettaglio, l'Allegato è così costituito:

1. Parte 1 riportante i riquadri A, B, C contenenti i dati di dettaglio da comunicare;
2. Parte 2, riquadro D, contenente la dichiarazione di impegno del legale rappresentante rispetto di tutte le norme di riferimento, delle eventuali prescrizioni impartite dal Comune (Amministrazione competente) e dei contenuti tecnici della relazione che deve essere allegata;
3. Elenco dei documenti da allegare alla comunicazione

I riquadri A, B, C e D devono essere compilati in ogni parte preventivamente al primo spandimento.

Per gli spandimenti successivi al primo devono essere compilati solo i riquadri A, B e D, mentre occorre compilare il riquadro C soltanto se i dati ivi contenuti dovessero variare.

La citata comunicazione in tutte le sue parti deve essere compilata e firmata da parte del titolare o del legale rappresentante del frantoio.

In ogni caso, la relazione tecnica prevista fra gli allegati da presentare (punto 3), costituisce parte integrante della comunicazione preventiva. Questa deve essere sempre compilata correttamente e compiutamente in ogni sua parte, in modo da contenere tutti i dati richiesti, senza rimandi ad altri documenti, e secondo lo schema generale di cui all'Allegato 2 del Decreto MIPAF 6 luglio 2005 (G.U. n. 166 del 19 luglio 2005).

La relazione tecnica deve contenere un elaborato cartografico, realizzato sulla carta tecnica regionale alla scala 1:5000, che rappresenti l'area di stoccaggio nonché l'area di spandimento con evidenziati gli elementi che consentono la verifica del rispetto dei vincoli previsti all'art. 5, che regola l'esclusione di talune categorie di terreni da quelli sui quali può avvenire lo spandimento. La relazione tecnica deve essere sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale

Per gli spandimenti successivi al primo anno non occorre allegare, nella consueta comunicazione al Sindaco, altra relazione tecnica nel caso non siano intervenute modificazioni. Di contro risulta obbligatorio comunicare qualsiasi variazione dei dati contenuti nella relazione tecnica ogni qualvolta questa si manifesti. Nel caso questa rimanga inalterata la comunicazione annuale deve comunque esplicitare che la stessa non ha subito variazioni.

Per quanto riguarda i contenuti specifici della comunicazione occorre in particolare che siano riportati tutti i quantitativi richiesti, di interesse, correttamente espressi nell'unità di misura indicata:

- Nel riquadro A siano indicati in modo corretto ed esaustivo la denominazione, indirizzo e recapiti telefonici e fax del frantoio, riportando la corretta ragione sociale; sia riportata la produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide, correttamente espresse in m^3 , nonché il quantitativo (anche indicativo) di sanse umide non inviate al sansificio, sempre espresse in m^3
- Nel riquadro B sia indicata la quantità totale di acque di vegetazione e di sanse umide che si prevede di spandere nei siti, anche se corrispondenti ai quantitativi massimi permessi dalla norma; anche il nominativo del proprietario dei siti di spandimento deve essere correttamente indicato, completo di indirizzo, nonché ripetuto anche qualora coincidente con il titolare del frantoio.

Deve essere compilata per intero la tabella con i dati catastali delle superfici catastali utilizzate, nel riquadro B, riportando per ciascuna anche i volumi dei quantitativi, in m^3 , di acque di vegetazione e di sanse umide, nonché il numero di anni di spandimento previsti per ciascuna.

Tale tabella deve essere compilata anche se i dati richiesti sono reperibili nella relazione geologica, senza rimandare alla stessa.

Anche il riquadro C deve riportare tutti i dati richiesti, specificando i volumi complessivi dei contenitori utilizzati, suddivisi in termini di acque di vegetazione e di sanse umide, espressi in m³.

Qualora il proprietario dei siti su cui avviene lo spandimento sia persona diversa del titolare del frantoio interessato, occorre che analogamente sia debitamente compilato l'allegato B, che alla parte 1 riporta i dati anagrafici dell'interessato e la tabella relativa alle superfici utilizzate, completa dei dati catastali e della indicazione dei volumi dei quantitativi, in m³, di acque di vegetazione e di sanse umide, nonché il numero di anni di spandimento previsti per ciascuna. Tale tabella deve essere compilata anche se i dati richiesti sono reperibili nella relazione geologica, senza rimandare alla stessa.

Risulta opportuno consigliare la predisposizione di tutti i documenti (in particolar modo quella tecnica) anche su formato informatizzato al fine di consentire un rapido trasferimento delle documentazioni tra gli uffici.

Argomento:

Trasferimento comunicazioni e dati

Secondo le disposizioni di cui all'Art. 10 dei Criteri approvati con DGR. N. 848/2007, i Comuni devono provvedere alla trasmissione all'ARPAL della comunicazione entro 15 gg. dal momento del ricevimento. Nel caso risulta opportuno rammentare che la "Comunicazione", di cui all'Art. 3 dei Criteri suddetti, risulta completamente costituita dagli Allegati A eventualmente B e:

- 1) nei casi di 1° sversamento della relazione tecnica di accompagnamento,
- 2) nei casi di sversamenti successivi della comunicazione informativa che nulla risulta cambiato rispetto al 1° sversamento o, nel caso, le variazioni su nuova relazione tecnica.

E' chiaro che le comunicazioni dei Comuni all'ARPAL devono risultare complete anche di tutta la documentazione tecnica.

Stante l'applicazione iniziale della normativa regionale occorre consentire all'ARPAL la costruzione documentale tecnica di tutte le istanze in essere: in pratica non solo le comunicazioni di 1° sversamento dovranno essere trasferite all'ARPAL corredate di relazione tecnica, ma anche le comunicazioni di 2° o successivo sversamento, ancorché senza che abbiano modificato la vecchia relazione tecnica, dovranno essere trasferite all'ARPAL corredate appunto dalla vecchia relazione tecnica.

Il testo della presente circolare è stato realizzato con il contributo del Dr. Giovanni Garaventa e Dr.ssa Elisabetta Chiarandini della Regione Liguria, Dip Ambiente Ciclo Integrato e Gestione Risorse Idriche nonché della Dr.ssa Tiziana Pollero - Responsabile ARPAL UO1 Acque Interne - Rifiuti e Suolo.

IL Dirigente
(Dr. Roberto Barichello)